

N. SIUS 2021 / 2100 - TDS SASSARI
N. SIEP 2017 / 333 - PGCAP REGGIO DI CALABRIA

Ricorso N. 2022/49



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

SASSARI, 25-05-2022

Alla Procura Generale

SEDE

ALLA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI PER LA NOTIFICA A
GALLICO DOMENICO, nato in PALMI 30-8-1958
ALL'AVVOCATO PINTUS MARIA TERESA FORO SASSARI SNT

OGGETTO: Ricorso avverso **Ordinanza N. 2022/698** del 07-04-2022

del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI nei confronti di:

GALLICO DOMENICO, nato in PALMI (Prov. RC) (ITALIA) 30-08-1958
Detenuto presso Casa Circondariale di SASSARI - Localita' Bancali - Strada Provinciale 564 -
SASSARI

Si trasmette quanto indicato in oggetto per il Procuratore Generale

Dott. DE FALCO PAOLO relativo all'udienza del 07-04-2022

IL CANCELLIERE

Avvocatura Distrettuale dello Stato

di Cagliari

23 MAG 2022

ct 957/ 2022

RICORSO PER CASSAZIONE

La **CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI**, in persona del Direttore in carica, il **DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**, in persona del Direttore in carica e il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (c.f. 97591110586), in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (c.f. 80011080928), presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante 23 (fax 070 40476290; pec ads_ca@mailcert.avvocaturastato.it), sono legalmente domiciliati

propongono ricorso per cassazione

contro l' ordinanza n. 698/ 2022 (n. SIUS 2100/ 2021) pronunciata, in procedimento di reclamo ex artt. 35 bis e 69, ordinamento penitenziario (l. n. 354/ 1975 e succ. mod.), in data 4 maggio 2022, comunicata il successivo 6 maggio 2022, con la quale, a conferma dell' ordinanza pronunciata dal Magistrato di Sorveglianza e in accoglimento del reclamo interposto dal detenuto **GALLICO Domenico**, nato a Palmi il 30 agosto 1958, detenuto nella Casa Circondariale di Sassari in regime speciale ex art. 41 bis, ordinamento penitenziario, è stato disposto che l'Amministrazione Penitenziaria consenta al detenuto di effettuare il colloquio telefonico

richiesto per i mesi di giugno e agosto 2020 con la sorella, a sua volta detenuta, a L' Aquila, nel reparto art. 41 bis O.P.

FATTO

Con l'ordinanza impugnata e quella monocratica confermata, l' Ufficio di Sorveglianza di Sassari ha disposto che l'Amministrazione Penitenziaria consenta al detenuto di effettuare il colloquio telefonico richiesto per i mesi di giugno e agosto 2020 con la sorella, a sua volta detenuta, a L' Aquila, nel reparto art. 41 bis O.P.

L' Ufficio di Sorveglianza ha, invero, osservato:

- che i colloqui costituiscono un fondamentale diritto del detenuto, che ha un saldo radicamento anche costituzionale;
- che le limitazioni al suo esercizio devono, pertanto, essere previste dalla legge ed essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui;
- che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41 bis O.P., con la sola differenza che, per ragioni legate all' ordine e alla sicurezza pubblica, il suo esercizio è regolato da una disciplina maggiormente restrittiva;
- che già nella pronuncia n. 7654/ 2015 (cui si era poi uniformata la n. 23819/ 2020) la Suprema Corte di Cassazione aveva affermato che il detenuto ha un diritto soggettivo perfetto alla vita familiare

e al mantenimento di relazioni dirette con i congiunti, anche laddove lo stesso detenuto si trovi assoggettato al più rigido esame dell' art. 41 bis O.P., sulla base dell' art. 8 C.E.D.U.;

- che particolari esigenze potevano, semmai, sussistere soltanto con riguardo agli indagati o imputati, in ragione della tutela istruttoria e della generale salvaguardia della correttezza processuale ma non era certo questo il caso del reclamante, condannato in via definitiva;

- che, peraltro, nel caso di specie, il diniego si fondava su di un parere negativo della Direzione Antimafia, la cui previsione doveva ritenersi eccentrica, introducendo un non consentito elemento investigativo nell' ambito del trattamento penitenziario di un soggetto in espiazione di pena.

La decisione dell' Ufficio di Sorveglianza di Sassari appare, tuttavia, erronea ed ingiusta per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

(1) *Violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. nell' attuale lettera di Codesta Ecc.ma Suprema Corte (Cass., n. 29007/2021).*

La recente presa di posizione di Codesta Ecc.ma Suprema Corte sull' argomento supera le circolari del Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria (che presto vi si adegueranno). Le circolari, invero, si ispiravano al quadro risultante dalla Cass., n. 7654/ 2015, che, pur senza formulare affermazioni di principio o enunciazioni di carattere generale, aveva riconosciuto il diritto di un padre e di un figlio, entrambi detenuti, di svolgere un colloquio *“mediante un sistema tecnico che garantisca la visione dell'immagine senza comportare spostamenti e contatti fisici diretti”*.

La pronuncia **n. 29007 dell' 11 giugno 2021** ha, ora, invece, capovolto i piani o, se proprio si vuole, ha ricondotto la portata della Cass., n. 7654/ 2015, al sistema, rendendo manifesto il contesto di eccezionalità o, comunque, di marcata specialità cui essa inerisce.

II

La lettura dell' art. 41 bis O.P. fatta propria dalla sentenza n. 29007 del 2021 è nel senso che la regola è, in assoluto, che i detenuti familiari, entrambi sottoposti al regime differenziato, *non* abbiano diritto a svolgere il colloquio (nella fattispecie decisa, si trattava del colloquio visivo mediante videoconferenza).

Si selezionano i passaggi chiave della pronuncia:

“La questione ... trattata dal Magistrato di sorveglianza ... concerne il bilanciamento tra le finalità del colloquio, invocato dal ricorrente, e le esigenze di sicurezza che la misura restrittiva tende a salvaguardare.

Invero, il colloquio risulta richiesto con un familiare, anch'egli detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., aspetto non marginale e da non trascurare nella presente vicenda processuale. Ciò poiché la concessione del colloquio tra due elementi, pur legati da vincolo di parentela, ma che risultino entrambi ristretti in regime differenziato, finirebbe per eludere la stessa ratio legis e lo scopo che sottende, razionalmente, il regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354.

La norma, invero, persegue il fine di attuare la sicurezza e l'ordine pubblico, annullando la possibilità che un detenuto in regime anzidetto possa avere contatti con l'esterno e con altri soggetti che siano estrazione del medesimo contesto di criminalità organizzata, al fine, se possibile, di evitare che il detenuto stesso continui a far percepire come attiva la sua presenza sul territorio, anche incontrando o inviando messaggi o ordini su condotte e comportamenti da tenere ovvero ad essere informato

di determinate vicende in cui continua ad essere presente l'organizzazione criminale da cui il soggetto proviene.

Non sarebbe, in questa logica, possibile autorizzare colloqui visivi tra detenuti in regime di restrizione di cui all'art 41-bis Ord. pen., poiché si rischierebbe una forma incontrollata di contatto, attraverso la quale gli elementi di vertice potrebbero continuare a svolgere le tipiche funzioni direttive dell'organizzazione.

Ragionare diversamente indurrebbe una deroga al dato legislativo che la norma mira a salvaguardare, quanto alla finalità che si prefigge la detenzione cd. differenziata, che è quella di interrompere ogni contatto tra il ristretto in quel regime e l'organizzazione di appartenenza.

Il principio, dunque, secondo cui il detenuto ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere, in generale, autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle restrizioni che derivano dall'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Mini-

stero della Giustizia, Rv. 279577) - va ribadito, in generale, **con la precisazione che esso principio non può trovare applicazione nei casi in cui il colloquio -che si chiede di attuare- avviene con altro soggetto, al pari, ristretto nella medesima forma**".

III

Appare evidente che, alla stregua di quanto precede, decisione dell' Ufficio di Sorveglianza di Sassari non è in alcun modo condivisibile.

La pronuncia n. 29007/ 2021 Codesta Ecc.ma Suprema Corte, peraltro, non fa che esplicitare contenuti intrinseci al dettato normativo, in conformità alla nota *ratio* sottesa al regime speciale di cui all'art. 41-bis, ord. pen., di impedire che i detenuti possano continuare ad avere contatti con l'associazione criminosa di appartenenza.

L' art. 41-bis, co. 2-quater, lett. a), in particolare, prevede appunto che vengano adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza.

L' ammissione dei colloqui (nella specie telefonici) tra l'odierno reclamante e la sorella sottoposta al medesimo trattamento

differenziato entrerebbe, pertanto, in frontale contrasto con la *ratio* dell'istituto.

Ed infatti l'interesse del detenuto ai colloqui con i familiari e i conviventi non può che assumere carattere recessivo, allorché il familiare con cui il detenuto richiede di effettuare la conversazione sia anch'esso a tal punto coinvolto nelle dinamiche criminose della medesima associazione, da essere stato a sua volta sottoposto al regime detentivo speciale.

IV

(2) Violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. Violazione della circolare DAP 2 ottobre 2017. Motivazione meramente apparente.

Sotto altro profilo, nel valutare la disciplina dei colloqui in regime differenziato tenendo a mente lo scopo perseguito da tale regime, che, si ripete, è quello di evitare, in primo luogo, proprio che i sodali di una medesima organizzazione possano continuare a mantenere contatti anche durante il periodo di detenzione (onde il mantenimento delle relazioni familiari deve necessariamente contemperarsi con le esigenze di "*elevata sicurezza interna ed esterna*" richiamate dall'art. 41-bis, co. 2-quater, lett. a), appare indubbio che l'autorizzazione al collo-

quìo telefonico o visivo tra due congiunti detenuti al regime 41-bis ord. pen. non possa seguire lo stesso *iter* previsto per i colloqui con i familiari in libertà.

V

Conseguentemente, richiedere un parere qualificato all'autorità giudiziaria che per il patrimonio informativo di cui dispone, può fornire elementi assai utili ad orientare la scelta amministrativa (D.D.A.), non può ritenersi una scelta organizzativa eccentrica rispetto alla disciplina dei colloqui né tanto meno in contrasto con il dettato normativo.

VI

Né, in detto contesto, l'acquisizione del parere *de quo* può derubricarsi ad impropria interferenza "investigativa" nel percorso trattamentale intrapreso dal detenuto in espiazione di pena. Ed invero sembra chiaro come il contributo fornito dalle D.D.A. debba inquadrarsi come un ulteriore strumento per raggiungere un equilibrio tra le esigenze della sicurezza intra ed extramuraria e il diritto dei detenuti a mantenere e coltivare le relazioni familiari.

E tale riflessione non può che valere ancora di più nel caso in cui, come per l'appunto nel caso di specie, il colloquio telefonico debba avvenire tra due congiunti appartenenti alla medesi-

ma consorteria criminale a livelli di intraneità tali da giustificare l'applicazione del regime differenziato ad entrambi.

VII

La radicale estromissione della D.D.A., voluta dall' Ufficio di Sorveglianza, dalla procedura di autorizzazione allo svolgimento dei colloqui telefonici consentirebbe, d' altro canto, ai detenuti di cui si tratta di poter beneficiare con certezza pressoché assoluta ed in via permanente di contatti telefonici frequenti, prescindendo totalmente anche dagli eventuali momenti di fibrillazione che, all'esterno del penitenziario, si trovasse in ipotesi ad attraversare l'organizzazione criminale di riferimento.

La conoscenza di quest'ultima circostanza appartiene infatti in via pressoché esclusiva alla D.D.A. territorialmente competente, onde estrometterla vuol dire, inevitabilmente, dar luogo ad una condizione, per l' amministrazione della giustizia, di minorata difesa.

VIII

(3) Violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. Falsa applicazione della sentenza Cass., n. 7654/2015. Motivazione meramente apparente.

Non può, infine, neppure ritenersi che l'obbligatoria registrazione delle conversazioni telefoniche valga a neutralizzare in assoluto i *pericula* relativi alla sicurezza intra ed extra-muraria. Non vi è, invero, nessun buon motivo per escludere che i detenuti utilizzino tra di loro locuzioni criptiche o convenzionali mediante le quali eludere i controlli previsti dalla legge.

CONCLUSIONI

Vorrà, per tali motivi, codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione cassare il provvedimento impugnato senza rinvio ovvero, in subordine, con rinvio prosecutorio al Tribunale di Sorveglianza, per nuovo esame.

Cagliari, li 6 maggio 2022

Giandomenico Tenaglia

avvocato dello Stato



